

ATO RIFIUTI UMBRIA3

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI

INDICE

Preambolo

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1 - Articolazione del Comitato degli utenti

Art. 2 - Autonomia del Comitato

Art. 3 - Attribuzioni del Comitato

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Art. 4 - Composizione del Comitato

Art. 5 – Prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti del Comitato

Art. 6 – Incapacità ed incompatibilità

Art. 7 – Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

TITOLO III – DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Art. 8 - Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

Art. 9 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti

Art. 10 - Dimissioni dei componenti del Comitato

TITOLO IV – ADUNANZE DEL COMITATO

Art. 11 - Elezione del Presidente

Art. 12 – Convocazione e funzionamento del Comitato

Art. 13 – Sede del comitato

TITOLO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Art. 14 - Regolamento di organizzazione e procedurale

Al fine di coinvolgere gli utenti del servizio nei processi di controllo e miglioramento degli standards di qualità del servizio di gestione dei rifiuti dell'AATOUmbria3 nonché in attuazione dell'art. 12 comma 5 della legge regionale n. 14/2002, è adottato il seguente Regolamento per la costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti dell'AATOUmbria3.

REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Unicità ed articolazione del Comitato degli utenti

1. E' istituito il Comitato degli Utenti, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato si dota di una propria articolazione e organizzazione interna come da regolamento che adotterà ai sensi dell'art. 14.
3. Il Comitato costituisce Istituto di partecipazione democratica dei cittadini e utenti del servizio di gestione dei rifiuti nell'ATO3.

Articolo 2

Autonomia del Comitato

1. Il Comitato opera in autonomia funzionale nei confronti dell'AATOUmbria3 e del Gestore VUS spa dotandosi di regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
2. L'AATO Umbria3 assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo risorse e mezzi strumentali per lo svolgimento delle relative attribuzioni, limitatamente:

- Supporto alla convocazione delle riunioni del Comitato e suo funzionamento;
 - Custodia dei verbali delle decisioni del Comitato;
 - Informazioni e documentazione utile alla sua attività;
4. I bilanci annuali dell'AATO3 prevederanno apposite risorse per le occorrenze del Comitato, la cui quantificazione avverrà con il budget annuale tenuta in considerazione l'eventuale proposta avanzata dal Comitato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
5. L'AATOUmbria3 mette a disposizione del Comitato, per l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 3 del presente regolamento, ed in particolare per lo svolgimento delle sue riunioni, beni mobili ed immobili appartenenti al proprio patrimonio ovvero assunti in godimento a qualsiasi titolo, e qualora non contrasti con altre esigenze.
6. L'AATOUmbria3 favorisce l'accredito del Comitato presso il Gestore VUS spa e gli utenti ed i consumatori, considerati sia singolarmente che in forma associata.

Articolo 3

Attribuzioni del Comitato

1. Il Comitato è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive, a cui compete, su sua iniziativa o su richiesta dell'AATO3 di:
- esprimere pareri sulla carta dei servizi e sugli aggiornamenti della stessa . L'AATO3 deve motivare l'eventuale non accoglimento di proposte di modifica avanzate dal Comitato.
 - esprimere pareri a richiesta della AATOUmbria3,
 - formulare dei quesiti e chiedere informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti;
 - formulare proposte per migliorare il servizio.
2. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato consultivo degli utenti si propone la finalità di dare supporto alle istanze degli utenti e dei consumatori tese:
- a) alla sicurezza e alla qualità del servizio;
 - b) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità del medesimo anche ai fini prioritari della raccolta differenziata;
 - c) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi di raccolta, spazzatura, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, ecc. dei rifiuti, nonché delle relative tariffe.

3. I componenti del Comitato potranno richiedere all'AATO3 le informazioni utili allo svolgimento del loro mandato.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Articolo 4

Composizione del Comitato

1. Il Comitato consultivo degli utenti si compone ordinariamente di 13 componenti, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'AATO Umbria3 sulla base delle designazioni così come disposto all'art. 5 del presente regolamento.

2. I componenti del Comitato sono chiamati a funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio e in particolare in merito alla Carta dei servizi.

3. Al fine di garantire la piena rappresentatività degli utenti, il Comitato è formato:

a) da tre (3) componenti nominati in rappresentanza delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative che abbiano almeno una sede in uno dei Comuni del territorio dell'ATO3 ed i cui fini statuari contemplino la tutela del consumatore con riferimento all'erogazione del servizio nel settore trasporti pubblici;

b) da tre (3) componenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative del territorio dell'ATO3;

c) da quattro (4) rappresentanti, uno per ciascuna, delle organizzazioni rispettivamente dell'industria, commercio, agricoltura, artigianato del territorio dell'ATO3

d) da uno (1) componente nominato in rappresentanza dei Dirigenti Scolastici delle Scuole Superiori;

e) da due (2) componenti, di cui un ex lavoratore autonomo, nominati congiuntamente delle Associazioni dei pensionati maggiormente rappresentative sul territorio dell'ATO3;;

Art. 5

Prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del Comitato, l'ATO3 invita le Associazioni e i soggetti di cui al precedente terzo comma dell' articolo 4 a designare i propri rappresentanti entro il termine di 30 giorni.
2. Per la prima costituzione si prevede la durata del Comitato di (24 mesi) necessari per una concreta esperienza di funzionamento al fine di verificare la migliore rispondenza delle norme e procedure di cui al regolamento interno come prescritto al successivo art. 14.

Articolo 6

Incapacità ed incompatibilità

1. Non possono essere nominati componenti del Comitato:
 - a) i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Consiglieri ed i dipendenti di ogni Amministrazione locale che esercitino il loro mandato nell'ambito territoriale Umbria3, nonché i difensori civici dei Comuni appartenenti all'Ato3;
 - b) gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle Aziende per i servizi pubblici site nella regione Umbria;
 - c) i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
 - d) gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
 - e) gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con l'ATO Umbria3, nonché con gli Enti gestori del servizio presenti sul territorio della regione e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate. L'insussistenza delle predette cause di incapacità e/o incompatibilità dovrà constare da

apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati e da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché al Presidente dell'ATO3, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incapacità e/o incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

1. Concluse le procedure di designazione di cui all'art. 5, nei trenta giorni successivi l'Assemblea dell'ATO Umbria3 provvede alla nomina che è comunicata a cura del Presidente.

TITOLO III

DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Articolo 8

Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

1. Il Comitato consultivo degli utenti si rinnova ogni tre anni.
2. I componenti del Comitato sono rinnovabili non più di una volta.

Articolo 9

Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti

1. I componenti del Comitato esercitano le loro attribuzioni dalla prima adunanza, che avviene su convocazione del Presidente dell'ATO3 entro trenta giorni dalla nomina, rimanendo in carica fino alla data di pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo Comitato, ancorché sia già maturato il termine triennale di cui all'art. 8.
2. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre adunanze consecutive del Comitato decade dall'incarico.
3. Della necessità della sua sostituzione viene data notizia dal Presidente del Comitato al Presidente dell'ATO3 che provvede come per la nomina.

Articolo 10

Dimissioni dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato.
2. L'ATO3 dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei componenti; in tal caso il Comitato dimissionario resta comunque in carica al solo fine di garantire l'effettuazione delle operazioni di rinnovo del Comitato stesso.

TITOLO IV

ADUNANZE DEL COMITATO

Articolo 11

Elezione del Presidente.

1. Nella prima adunanza il Comitato è legalmente costituito con l'intervento di almeno il 50 % più uno dei nominati. In tale sede provvede ad eleggere nel proprio seno il Presidente con la maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 12

Convocazione e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato ed esplica le proprie funzioni secondo quanto disposto dal proprio regolamento interno. Delle convocazioni è comunque dato avviso all'ATO Umbria3 che ha diritto a partecipare alle relative sessioni con almeno un proprio designato, con diritto di intervento ma senza diritto di voto. I verbali delle adunanze devono constare per iscritto; negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le dichiarazioni a verbale. I verbali sono raccolti e conservati a cura dell'ATO3.
2. Le adunanze del Comitato sono pubbliche.

Articolo 13
Sede del Comitato

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento, la sede per le adunanze del Comitato è presso la sede dell'AATOUmbria3 in via Mazzini n. 57-Foligno.

TITOLO V
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 14
Regolamento di organizzazione

1. Il Comitato propone entro due mesi dalla prima seduta d'insediamento un proprio regolamento interno di organizzazione nel rispetto delle norme di legge e di cui al presente regolamento; tale regolamento interno dovrà essere trasmesso per conoscenza all'ATO Umbria3 .